


COMUNE DI CASALGRANDE

Provincia di Reggio Emilia



- Polo estrattivo n. 18 "SALVATERRA" -

CAVA "LA VIGNA"

(L.R. 17/91 e ss.mm.ii)

VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE

OGGETTO:

**PROPOSTA DI SCHEMA DI CONVENZIONE
ESTRATTIVA**

DATA:

COMMITTENTE:

CMR INDUSTRIALE S.P.A.

Via A. Volta n. 5 - 42123 Reggio Emilia (RE)

PRAT:

13-039

ELABORATO

H₂

PROGETTO:

Dott. Geol. Marco Santi Bortolotti

Via Montorso, 19 - 41026 Pavullo n/F. (Mo)

tel. 339 4679008 - E-Mail sb.marco@libero.it

P. IVA: 02496130366 - C.F. SNTMRC72M09G3935

COLLABORATORI:

Ing. Magnani Simona



**COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA E
SISTEMAZIONE AMBIENTALE DELLA
CAVA DI GHIAIA E SABBIA "LA VIGNA" POLO 18 SALVATERRA SUD**
(Art. 12 L.R. n.17 del 18/07/1991 s.m.i. e NTA di P.A.E vigente)

FRA

L'arch. GIULIANO BARBIERI nato a Sassuolo (Prov. MO) il 01/07/1968, (C.F. BRBGLN68L01I462R) agente nella sua qualità di Responsabile del 2° Settore "Urbanistica ed Edilizia privata" e non altrimenti in rappresentanza del Comune di Casalgrande, in seguito citato nel presente atto come "COMUNE", con P.IVA 00284720356;

E

Il Sig. Monti Marco nato a Ciano D'Enza (Prov. RE) il 18/04/1948, residente a San Polo d'Enza, C.F.MNTMRC48D18C669Z, nella sua qualità di Presidente della Società EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. (che in seguito verrà citata come Società) con P.IVA 02503180354 e sede legale in Reggio Emilia in Via A. Volta n. 5;

PREMESSO CHE:

- la Società COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO S.C. in data 11/05/2007 prot.gen.n.8567, e successive integrazioni, ha presentato al Comune domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava "LA VIGNA – Loc. Salvaterra" per l'estrazione di ghiaia e sabbie alluvionali;
- contestualmente alla domanda è stato presentato il piano di coltivazione ed il relativo progetto di sistemazione della zona e Valutazione di Impatto Ambientale (verifica procedura di screening, ai sensi della L.R. n. 9/99 e s.m.i.). La valutazione dei contenuti progettuali, presenti negli elaborati di P.C.S., nell'ambito della procedura di screening, ha dato esito negativo. In particolare viene escluso, ai sensi dell'art.10 comma 1 della legge regionale 9/99 s.m.i. ed in conformità alle conclusioni contenute nella relazione "Rapporto di screening", dalla ulteriore procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della suddetta Legge regionale, il progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. della cava di ghiaie e sabbie denominata "La Vigna" (interna al Polo 18 di P.I.A.E. – zona n.1 di P.A.E. vigente, sita in località Salvaterra di Casalgrande). Con deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 28/05/2009, l'Amministrazione Comunale ha approvato l'esito della valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. n.9/99 s.m.i. Tali atti progettuali prevedono sia l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o

attività. La documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art.13 della L.R. n.17/91, ed alle specifiche disposizioni di cui agli artt. 7-8-9-10-11 delle norme tecniche di attuazione del PAE in argomento. A riguardo la competente Commissione Tecnica Infraregionale Attività Estrattive C.T.I.A.E. ha esaminato e valutato, ai sensi della L.R. n.17/91 s.m.i., la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi nella seduta del 21/01/2008 esprimendo il proprio avviso con parere n.211. In merito al parere espresso dalla C.T.I.A.E., nella propria valutazione al progetto P.C.S. della cava di ghiaia e sabbia denominata "La Vigna – loc. Salvaterra", l'amministrazione Comunale ha trasmesso alla Provincia la documentazione tecnica a integrazione del parere n. 211/2008 per una propria valutazione di merito;

- il Comune di Casalgrande con atto n.98 del 24/12/2008 ha rilasciato alla Società COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO S.C l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.146-159 del Dlgs n.42/2004 smi, in merito agli interventi attinenti all'esercizio dell'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava "La Vigna – loc. Salvaterra";
- il Comune di Casalgrande con atto n.68 del 18/09/2009 ha rilasciato alla Società COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO S.C l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava "La Vigna" per una potenzialità di 151.613 mc con scadenza 17/09/2014;
- ai fini della succitata autorizzazione estrattiva, è stata stipulata tra la Società esercente ed il Comune ai sensi dell'art.12 della L.R. n.17/1991 smi, apposita convenzione con repertorio n.9161 registrata all'agenzia delle entrate di Reggio Emilia in data 23/09/2003 al n.37 serie 2;
- in data 23/12/2011 la Società COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO S.C. ha presentato al Comune di Casalgrande, assunto agli atti con prot.gen.n.17479 del 23/12/2011, la richiesta di volturazione dell'autorizzazione estrattiva di Cava "LA VIGNA" sopraccitata alla Società CMR INDUSTRIALE S.p.A a far data del 24/10/2011, per cessione di ramo d'azienda inerente le attività di estrazione, lavorazione e vendita di inerti;
- in data 28/06/2013 prot.gen.n.10332, e successive integrazioni, la Società CMR INDUSTRIALE S.P.A. ha presentato al Comune richiesta di variante non sostanziale (art. 32 convenzione estrattiva in essere) con rinnovo dell'autorizzazione per ulteriori 5 anni al fine di poter completare le opere di ripristino e sistemazione finale dell'area di cava;

- in data 18/12/2013 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato la variazione della denominazione da "CMR INDUSTRIALE S.p.a." in "EMILIANA CONGLOMERATI S.p.a." con effetto dal 02/01/2014, mantenendo invariata la Ragione Sociale, espletando tutte le formalità di pubblicazione sul Registro delle Imprese di Reggio Emilia;
- l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nel Polo Estrattivo comunale n.18, nelle zone denominate "Zone di espansione destinate all'insediamento di nuove attività estrattive (ZE)", e più precisamente nella zona ZE1 di cui è parte, del P.A.E. previgente (P.A.E. 2003) e vigente (P.A.E. 2011) del Comune di Casalgrande, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 in data 03/03/2011;
- la presente area di cava è identificata al Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al Foglio 7 mappali 127 (parte) - 131 - 181 - 182 - 183 - 184 Foglio 9 mappali n. 89 (parte) - 90 (parte) - 661 - 662 - 753 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 765 - 771 Foglio n.16 Mappali n. 6 - 7 - 374 (parte) - 379 - 380 (parte) - 396 - 397 (parte) - 400 (parte) - 401 - 402 (parte) - 403 (parte) - 404 (parte) - 562 - 562 - 563 - 564 - 565 e di proprietà della Società CMR INDUSTRIALE S.P.A. con sede legale in Via A. Volta n.5 in Reggio Emilia;

PREMESSO inoltre che:

- l'Amministrazione Comunale con propria deliberazione Consigliare n.62 del 21/07/2008 ha adottato la Variante Generale al Piano Comunale delle attività estrattive P.A.E. vigente, ai sensi degli artt.7-9 della L.R. n.17/1991 s.m.i., in adeguamento alle previsioni del P.I.A.E. vigente della Provincia di Reggio Emilia. Ai sensi dell'art.3 c.4 delle NTA adottate è possibile:
.....Per i Piani di Coltivazione e Sistemazione P.C.S. presentati ai sensi dell'art. 11-12 della L.R. 17/91 s.m.i. e art. 6b delle NTA di PAE vigente (anteriormente alla data di adozione della variante generale al PAE), trovano applicazione le disposizioni del PAE vigente per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di adozione. Per detti Piani è obbligatorio, una volta intervenuta l'approvazione della variante generale al PAE, predisporre le varianti ai medesimi progetti in adeguamento ai contenuti del PAE....;
- con deliberazione consigliere n.10 del 03/03/2011 è stata approvata la Variante Generale al Piano Comunale delle Attività Estrattive. Ai sensi dell'art. 3 c.4 si prevede:
...entro 10 mesi dall'approvazione della variante generale al P.A.E., la Società dovrà presentare obbligatoriamente la variante ai progetti di P.C.A. vigente relativi ai poli n. 18-19-20, in adeguamento ai contenuti del nuovo P.A.E. sulla previsione di P.I.A.E. vigente... Conseguentemente a ciò, la Società dovrà adeguare anche il progetto esecutivo per la coltivazione e sistemazione P.C.S. della cava di ghiaia e sabbia denominata "La Vigna"...

- il P.C.S di cava “La Vigna” vigente è autorizzato ai sensi del P.A.E 2003 previgente e, nelle more di approvazione della variante dei progetti di P.C.A. in adeguamento ai contenuti del nuovo PAE 2011, l’esercizio dell’attività estrattiva è subordinata al rispetto delle disposizioni di PAE previgente 2003 ed in linea generale, quale misura di salvaguardia, le relative varianti non dovranno precludere o andare in contrasto con i contenuti del PAE vigente 2011 a cui il P.C.S. dovrà comunque conformarsi una volta concluso l’iter di approvazione del P.C.A.;

PRESO ATTO che:

la presente variante al piano di coltivazione della cava denominata “La Vigna” è resa:

- nel rispetto delle disposizioni di PAE previgente a cui sono riferiti i volumi utili, la morfologia estrattiva e il progetto di recupero vegetazionale non oggetto di istanza di variante;
- nel rispetto delle disposizioni di PAE 2011 precisando che la sistemazione finale, fatto salvo la natura di ritombamento che passerà da terreno naturale a limi di frantoio, non subirà alcuna variazione. La possibilità di operare ritombamento del vuoto di cava con materiali limosi o limoso-argillosi provenienti dal processo di lavorazione e lavaggio degli inerti lapidei è consentito dall’art.22 c.2 del PAE 2003 e dall’art.34 del PAE 2011 vigente. Contestualmente si ha così la necessità di derogare al disposto dell’art.17g delle nta di PAE previgente accorpendo i lotti estrattivi autorizzati in un’unica fase di attuazione fino all’esaurimento complessivo delle potenzialità estrattive autorizzate;
- ai sensi dell’artt.20 della convenzione attuativa della cava in oggetto sottoscritta in data 23/09/2003 con repertorio n.9161;

CONSIDERATO che

la variante non sostanziale al vigente piano di coltivazione della cava “La Vigna”, presentata il 28/06/2013 prot.gen.n.10332 e integrazioni, prevede:

- nessuna variazione alle aree, ai volumi, alle morfologie, al progetto di sistemazione vegetazionale finale autorizzati mantenendo la medesima destinazione d’uso del sito (in conformità all’art.32 della convenzione con repertorio n.9161 registrata all’agenzia delle entrate di Reggio Emilia in data 23/09/2003 al n.37);
- nessun incremento dei valori di soglia stabiliti dagli allegati di cui alla LR n.9/99 smi;
- aspetti non sostanziali dalla cui attuazione non si prevede la generazione di notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (art.4bis c.1 lett.b) LR n.9/99 smi). Le analisi di compatibilità programmatica ed ambientale condotte nel 2009 rimangono confermate;

Pertanto, per le motivazioni espresse, la variante vigente piano di coltivazione della cava “La Vigna, autorizzato con atto n.68 del 18/09/2009 non viene assoggettato nuovamente alla procedura di verifica di screening ai sensi della LR n.9/1999 smi;

RICHIAMATA:

- la deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 28/05/2009 con la quale è stato approvato l'esito delle procedure di screening della cava in oggetto (art.10 della L.R. n.9/99 e s.m.i.);
- la proposta della presente convenzione attuativa approvata dalla Giunta Comunale con proprio atto n. _____ del _____ in sostituzione della precedente con repertorio n.9161 e registrata all'agenzia delle entrate di Reggio Emilia in data 23/09/2003 al n.37 serie 2;

VISTO:

- la documentazione del presente progetto, integrata dalla Società Cooperativa Muratori Reggiolo in data 8/09/2007 prot. gen.n.15058 ed in data 08/02/2008 prot.gen.n.2382 (con particolare riferimento ai contenuti del parere n.211 del 21/01/2008 espresso dalla Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività estrattive C.T.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia);
- la documentazione presentata dalla Società CMR Industriale in data 28/06/2013 prot.gen.n.10332 intesa ad ottenere variante non sostanziale al progetto di coltivazione e sistemazione autorizzato e di cui al punto sopraccitato;
- il parere n.245 del 5/09/2013 espresso dalla Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività estrattive C.T.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia in merito alla proposta di sistemazione ambientale inoltrata il 28/06/2013 prot.gen.n.10332;
- il parere del 2/09/2013 prot.n.2013/00833459 espresso congiuntamente dall'AUSL e ARPA distretto di Scandiano in merito alla proposta di sistemazione ambientale inoltrata il 28/06/2013 prot.gen.n.10332;
- che risulta accertato che la Società è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 comma 2 della L.R. n.17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione in sostituzione della precedente con repertorio n.9161 e registrata all'agenzia delle entrate di Reggio Emilia in data 23/09/2003 al n.37 serie 2;

VISTO INOLTRE

- che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine all'esercizio dell'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata “La Vigna”, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'Ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande (atti che in seguito verranno citati come “atti di progetto”);

- che detti elaborati di progetto “Piano di Coltivazione e sistemazione P.C.S.” (presentati il 11/05/2007 prot.gen.n.8567 e successivamente integrati), suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

P.C.S. cava denominata “La Vigna” Loc. Salvaterra (ai sensi dell’art. 13 L.R. n. 17/91 s.m.i. e in conformità a quanto previsto nel P.C.A. del Polo n. 18 di P.I.A.E. – zona n.1 di PAE vigente):

Vol. A – Relazione introduttiva;

Vol. B.1 – Relazione sullo stato attuale del sito (Inquadramento climatico, ambiente fisico, Idrologia);

Vol. B.2 – Relazione sullo stato attuale del sito (Biologia, valori percettivi del paesaggio, beni ed emergenze storico-culturali, sistema infrastrutturale e insediativo);

Vol. C – Relazione Tecnica di progetto;

Vol. D – Documentazione di screening;

Vol. E – Documentazione amministrativa;

Vol. F – relazione integrativa;

Vol. G – relazione integrativa;

Tav. A.1 – Cartografia e viabilità di servizio alla cava, scala 1:10.000;

Tav. A.2 – Piano Particellare, scala 1:2.000;

Tav. A.2bis – Piano Particellare, scala 1:2.000;

Tav. A.3 – Inquadramento pianificatorio, scala 1:10.000;

Tav. B.1 – Geologia, geomorfologia e stratigrafia, scala 1:10.000;

Tav. B.2 – Idrografia superficiale e sotterranea, scala 1:10.000;

Tav. B.3 – Uso reale del suolo (rilievi di campagna effettuati nel Maggio 2006), scala 1:5.000;

Tav. B.4 – Biologia (ecosistemi), scala 1:5.000;

Tav. B.5 – Intervisibilità e delimitazione bacino visuale, scala 1:5.000;

Tav. B.6 – Beni culturali, storico-testimoniali e archeologici, scala 1:25.000;

Tav. C.1a – Stato attuale (planimetrie) scala 1:1.000;

Tav. C.1bis – Stato attuale (planimetrie) con rilievi plano-altimetrico del marzo 2007 scale varie;

Tav. C.1b – Stato attuale (sezioni) scala 1:500;

Tav. C.2a – Piano di coltivazione (planimetria), scala 1:1.000;

Tav. C.2a.bis – Piano di coltivazione (planimetria), scala 1:1.000;

Tav. C.2a.tris – Piano di coltivazione (planimetria), scala 1:1.000;

Tav. C.2b – Piano di coltivazione (sezioni), scala 1:500;

Tav. C.2b.bis – Piano di coltivazione (sezioni), scala 1:500;

Tav. C.2b.tris – Piano di coltivazione (sezioni), scala 1:500;

Tav. C.3a – Piano di sistemazione (planimetria), scala 1:1.000;

Tav. C.3a.bis – Piano di sistemazione (planimetria), scala 1:1.000;

Tav. C.3a.tris – Piano di sistemazione (planimetria), scala 1:1.000;

Tav. C.3b – Piano di sistemazione (sezioni), scala 1:500;

Tav. C.3b.bis – Piano di sistemazione (sezioni), scala 1:500;

Tav. C.3b.tris – Piano di sistemazione (sezioni), scala 1:500;

Altri Allegati:

1. Proposta di Schema di Convenzione;
 2. Valutazione Previsionale di Impatto Acustico – A.T.S. S.P.A.
- che a seguito della richiesta di variante non sostanziale inoltrata al Comune di Casalgrande (RE) in data 28/06/2013 prot.gen.n.10332 sono parte integrante del progetto “Piano di Coltivazione e sistemazione P.C.S.” (presentato il 11/05/2007 prot.gen.n.8567 e successivamente integrato) sopracitato i seguenti elaborati, con funzione di variante:

Vol. H – Variante non sostanziale al progetto di coltivazione e sistemazione della cava “La Vigna” - relazione tecnica di variante;

Allegati Vol. H:

Allegato 1: variante ai lotti di scavo e cronoprogramma di attuazione

Allegato 2: Opere preliminari alla fase di ritombamento del vuoto di cava

Allegato 3: Fase di ripristino morfologico e sistemazione in variante:
particolare fronte nord

Vol. H1 – Computo metrico estimativo delle opere di ripristino morfologico e vegetazionale (Aggiornamento dei costi su base ISTAT ed alle opere in variante;

Vol. H2 – Proposta di Schema di Convenzione Estrattiva;

RICHIAMATO

- il progetto del Piano di Coordinamento Attuativo P.C.A. del Polo 18 di PIAE, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 12/04/2007;

- l'atto di consiglio comunale n.83 dell'8/11/2012 con il quale è stato approvato l'accordo quadro, ai sensi dell'art.10-11 legge n.241/90 smi e art.24 LR n.7/2004 smi, per l'attuazione dei PCA di coordinamento attuativo PCA di iniziativa privata (ambiti di Polo n.18-19-20 di PIAE e zone n.1-2-3 di PAE vigente). Il presente atto è stato sottoscritto in data 20/12/2012 con repertorio n.9626, presso il segretario comunale dott. Gregorio Martino, tra il Comune di Casalgrande, la Società Calcestruzzi Corradini S.p.A (con sede in Via XXV Aprile n.70 a S.Donnino di Casalgrande RE) e la Società CMR INDUSTRIALE S.p.A (con sede in Via A. Volta n.5 Reggio Emilia) e sostituisce il precedente accordo quadro sottoscritto nel 2007;
- l'Atto di Accordo quadro per l'attuazione dei Piani di Coordinamento Attuativi P.C.A. di iniziativa privata dei Poli n.18, 19 e 20 di PIAE (zone 1, 2 e 3 del PAE 2003), sottoscritto in data 8/05/2007 dalle Ditte CMR e calcestruzzi Corradini (in applicazione dell'art. 6 co. 2 delle NTA di PAE 2003) ed il Comune di Casalgrande presso lo Studio della Dott.ssa Maura Manghi Notaio in Reggio Emilia. Il citato Atto di accordo Quadro è stato stipulato ai sensi degli artt. 10 e 11 della Legge n.241/90 s.m.i. e art. 24 della L.R. n.7/2004;
- il parere espresso dal Tecnico istruttore Responsabile del procedimento Geom. Riccardo medici in merito alla valutazione del progetto di coltivazione e sistemazione ambientale della cava denominata "La Vigna" in Loc. Salvaterra presentato in data 11/05/2007 prot.gen.n.8567;
- il parere espresso dal Tecnico istruttore Responsabile del procedimento Geom. Riccardo medici in merito alla valutazione di Impatto Ambientale (procedura di screening artt. 3-9 L.R. 9/99 e s.m.i.) della cava denominata "La Vigna" in Loc. Salvaterra 11/05/2007 prot.gen.n.8567;

RICHIAMATI INTEGRALMENTE:

- il parere favorevole espresso nella seduta del 21/01/2008 con proprio atto n.211 della competente Commissione Tecnica Infraregionale Attività estrattive CTIAE in merito all'esame del progetto di cui all'oggetto (ai sensi dell'art. 14 della L.R. 17/91 e s.m.i.);
- l'atto unilaterale d'obbligo presentato in data 4/08/2009 prot. gen. n. 12417 a firma del Sig. Rebuzzi Alberto nell'allora qualità di Presidente della Società Cooperativa Muratori Reggiolo S.C.;
- tutti i pareri, assensi, nulla osta rilasciati da ARPA – Distretto di Scandiano, AUSL – Distretto di Scandiano e Comune di Casalgrande, ognuno per le proprie competenze, in merito all'esame del progetto di coltivazione e sistemazione di cava "La Vigna" e della relativa procedura di verifica preliminare di screening;
- il parere favorevole con prescrizioni espresso nella seduta del 5/09/2013 con proprio atto n.245 della competente Commissione Tecnica Infraregionale Attività estrattive

CTIAE in merito all'esame della variante non sostanziale del progetto di coltivazione e sistemazione di cui all'oggetto (ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.17/91 e s.m.i.);

- il parere favorevole con prescrizioni espresso in data 2/09/2013 prot.n.2013/0083459 da ARPA – Distretto di Scandiano, AUSL – Distretto di Scandiano e Comune di Casalgrande, ognuno per le proprie competenze, in merito all'esame della variante non sostanziale al progetto di coltivazione e sistemazione di cava “La Vigna” di cui all'oggetto;

RICHIAMATO INOLTRE;

- gli impegni relativi all'Atto di Accordo Quadro, sottoscritto dalle Società CMR INDUSTRIALE S.p.A, ora Emiliana Conglomerati S.p.A. e Calcestruzzi Corradini S.p.A in data 20/12/2012 presso il segretario comunale Dott. Gregorio Martino; gli impegni assunti in tale atto si considerano (parte integrante del presente atto. Nel caso in cui i contenuti della presente convenzione fossero in contrasto con l'atto di Accordo, le disposizioni dell'Atto di Accordo si intendono prevalenti;
- le nta del P.C.A. vigente relativo al polo n.18 di PIAE (approvato con Delibera di Giunta Comunale n.49 del 12/04/2007), le quali si intendono richiamate integralmente nel presente atto. Nel caso in cui i contenuti della presente convenzione fossero in contrasto con le NTA di P.C.A. polo 18 le presenti disposizioni si intendono prevalenti;

TUTTO CIO' PREMESSO:

- la Società dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve;
- la presente convenzione viene sottoscritta per l'attuazione del P.C.S. della cava denominata “La Vigna”, come da variante non sostanziale dell'11/05/2007 prot.gen.n.8567. Il mancato rispetto di detta convenzione comporta la sospensione della validità dell'Autorizzazione all'attività estrattiva e sistemazione ambientale.

TITOLO I°

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1 – SUPERFICIE DI CAVA

La cava in oggetto si estende su una superficie complessiva di 34.352 mq, presenta una superficie utile di 24.976 mq, derivanti anche dalla riduzione dei franchi di rispetto derivanti dall'art. 104 del DPR n.128/59 relativamente alle deroghe delle distanze degli scavi dal muro demaniale lato est e dall'edificio abitato lato ovest ottenute.

Art. 2 – TIPO DI MATERIALE DA COLTIVARE

Il materiale estraibile è costituito da ghiaia alluvionale di cui al gruppo 1/a (Del. G.R. 70 del 21/01/1992), per un volume massimo di inerte utile estraibile di 151.613 mc così come indicato dagli atti di progetto.

La esatta quantificazione del materiale effettivamente estratto, verrà definita nelle relazioni annuali di cui al successivo Art. 28.

Al quantitativo così definito del materiale estratto verrà applicata la corrispondente tariffa di secondo le modalità ed i tempi di cui al successivo Art. 18.

A variante del progetto di sistemazione originario, ed in particolar modo considerando i quantitativi di materiale di tombamento necessari, la durata complessiva dell'intervento di coltivazione e sistemazione, dal momento del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione estrattiva in oggetto, è pari a 5 anni suddivisi in: una annualità di scavo necessaria a completare il progetto estrattivo, tre annualità per completare il tombamento del vuoto di cava, una annualità per le opere di verde;

Art. 3 – PROFONDITA' DI SCAVO

La profondità massima raggiungibile è di 15 metri per le aree estrattive, rilevati rispetto all'attuale piano di campagna e rispetto ad appositi capisaldi inamovibili precedentemente posti in sito in occasione della formazione del P.C.S.

Art. 4 – QUOTA DI FONDO CAVA

Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Società dovrà porre sul fondo scavo un caposaldo inamovibile di controllo da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione finale, ovvero delle operazioni di ritombamento.

Art. 5 – OPERE PRELIMINARI ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

L'art. 12 delle NTA di PCA approvato, relativo al Polo 18 di PIAE, dispone:

...."L'attività estrattiva di cava potrà avvenire soltanto dopo l'avvenuta ultimazione delle "opere di mitigazione" (argini di protezione, piantumazioni, impermeabilizzazione delle aree, ecc..) degli impatti determinati dagli stessi impianti, nonché dei sistemi di raccolta, stoccaggio e allontanamento delle acque meteoriche e delle acque comunque confluenti nelle aree degli impianti"....

Preliminarmente alle opere di scavo l'area dovrà essere:

- totalmente recintata seguendo il perimetro di cava con apposita recinzione metallica ben visibile avente un'altezza non inferiore a 180 cm. Allo stesso modo dovranno essere recintate le aree destinate a depositi temporanei dei materiali estratti o stoccaggio dei limi, esterne all'area di cava;
- provvista della cartellonistica contenente le informazioni relative alla cava da porsi in corrispondenza dell'ingresso principale (n. autorizzazione e scadenza, proprietà, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza del cantiere, ecc..) e quella di

- avviso di presenza di scavi aperti oltre a quello di divieto di oltrepassare la recinzione, quest'ultimi ripetuti ogni 50 m;
- provvista di un adeguato sistema di canalizzazione di guardia per evitare l'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni circostanti;
 - munita di accessi ben percorribili e cancelli di chiusura degli stessi;
- ulteriori disposizioni in merito sono contenute nell'art. 25 delle NTA di PAE 2003”....

Art. 6 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

La Società dovrà provvedere alla realizzazione e alla successiva manutenzione, della recinzione dell'area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a mt.1,80. Agli accessi della cava dovranno essere posti appositi cancelli ben visibili.

La Società dovrà inoltre porre in opera, a sue spese, i seguenti manufatti previsti dall'art.18 comma b delle NTA di PAE 2003:

- pozzi piezometrici di cui al comma 2 dell'art. 17.n9 ove previsto dal PCA;
- eventuali ulteriori capisaldi, rispetto al sistema di capisaldi ufficiali posizionati a cura dell'Amministrazione Comunale;
- punti fissi di stazione: si tratta di una o più piazzole in cls, dotate di chiodo topografico, dislocate in modo tale da consentire il posizionamento di una stazione per il rilevamento topografico. A tali stazioni andranno riferiti i rilievi topografici utilizzati per la stesura del PCS, i rilievi di controllo in fase di coltivazione e recupero, nonché i rilievi annuali da allegare al rapporto di cui al successivo art. 28. Gli elaborati di rilievo recanti i citati termini e manufatti, riferiti ai punti fissi di stazione, dovranno essere validati dall'Ufficio Tecnico Comunale e costituiranno verbale di consegna dei punti fissi alla comunicazione di inizio lavori.

Art. 7 – DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO LA CAVA

Presso ciascuna cava, oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di polizia mineraria, dovranno essere disponibili per la vigilanza da parte del personale autorizzato i seguenti documenti in copia conforme:

- Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva;
- Convenzione attuativa sottoscritta;
- Piano di Coltivazione e progetto di sistemazione e recupero ambientale;
- Norme Tecniche di Attuazione del PAE vigente e previgente;

Art. 8 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa quali:

- Comune di Casalgrande (RE)
- denominazione della cava;
- tipo di materiale estratto;

- proprietà e Società esercente;
- progettista;
- direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
- responsabile di cava e recapito telefonico;
- sorvegliante;
- estremi e scadenza dell'atto autorizzativo;
- estremi e scadenza della convenzione attuativa.

Art. 9 – CONTENIMENTO DEL RUMORE

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti. Il livello sonoro equivalente misurato al perimetro esterno dell'area per attività estrattiva non potrà superare in ogni caso i 60 dB (A) in periodo diurno ed i 50 dB (A) in periodo notturno.

A riguardo si rimanda ai contenuti del “Nulla-Osta Acustico” con prescrizioni rilasciato dal Comune di Casalgrande RE il 14/05/2009 prot.gen.n.7550, ai sensi dell'art. 8 co.4 della Legge n.447/95 s.m.i., relativamente alle opere e interventi inerenti al progetto di coltivazione e sistemazione PCS della cava di ghiaia e sabbia denominata “La Vigna” (interna al Polo 18), sita in località Salvaterra di Casalgrande. A riguardo si dovranno tenere in considerazione le prescrizioni impartite nel parere congiunto ARPA e AUSL del 01/07/2009 prot. n. PGRE/09/6081 e prot. n.70330/9112.

Art. 10 – LAVORI DI COLTIVAZIONE

La Società dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale ancora giacente alla data di sottoscrizione della presente convenzione:

- a) il terreno agricolo nonché il terreno sterile (cappellaccio) scavato non potrà essere ceduto a terzi e dovrà essere accantonato nell'area di cantiere o nelle sue pertinenze per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto.
- b) la profondità massima raggiungibile rimane invariata a -15,00 m rilevati rispetto all'attuale piano campagna e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile precedentemente posto in sito a spese della Società alla presenza del Geom. Riccardo Medici tecnico del Comune, conformemente alla profondità prevista all'art. 18 delle NTA del PAE 2003;
- c) conformemente a quanto stabilito dagli artt. 18,19 e 21 delle NTA del PAE 2003, gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di + mt 1,5 rispetto il livello massimo della falda e, qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformità da quanto previsto dal progetto di coltivazione, la stessa dovrà essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale estratto. La Società dovrà, in tal caso, comunicare tempestivamente

l'accaduto all'Ufficio tecnico Comunale per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti;

- d) qualora la falda fosse intercettata ad una profondità diversa da quella prevista nel PAE, la Società dovrà mantenere comunque il franco previsto dal precedente punto c) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dell'Autorizzazione secondo i tempi e modi previsti dall'art.16 della L.R. n.17/91 e s.m.i. e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche e i materiali di cui al precedente punto c);
- e) l'installazione, a spese della Società, prima dell'inizio lavori di estrazione, di almeno due (2) piezometri (ai sensi dell'art. 8 e 18 delle NTA di PCA Polo 18). In tal caso la Società dovrà fornire all'ufficio Tecnico Comunale apposita cartografia in scala adeguata con l'ubicazione di tali strumenti, nonchè fornire al succitato ufficio le letture delle quote piezometriche, da effettuarsi con cadenza almeno mensile. In ogni caso il Comune potrà richiedere, motivatamente, l'aumento sia del numero dei piezometri sia delle frequenze di letture;
- f) in ogni fase di coltivazione dovrà essere prevista la regimazione o lo scolo delle acque di superficie esterne: le opere relative fanno parte del progetto;
- g) realizzazione delle opere preliminari di mitigazione per quanto riguarda gli aspetti di carattere ambientale;
- h) predisposizione delle reti di monitoraggio secondo quanto definito dal PCA approvato relativo al Polo n.20 di PIAE;
- i) gli escavatori e le pale acquistati successivamente al 1992, dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs n.135/92 che recepisce le direttive CEE 86/6602 e 89/514 in materia di limitazione del rumore emesso. A riguardo si dovranno tenere in considerazione le prescrizioni impartite nel parere congiunto ARPA e AUSL del 1/07/2009 prot.n. PGRE/09/6081 e prot.n.70330/9112.

Per quanto riguarda le prescrizioni di carattere generale sulla gestione dell'Attività estrattiva si rimanda all'art. 17 del titolo V delle NTA di PAE 2003.

Art. 11 – VIABILITA'

La Società dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

- a) Prevedere un sistema di lavaggio delle ruote degli automezzi nel caso in cui gli stessi trasportino materiali di scavo percorrendo la viabilità pubblica al fine di abbattere il più possibile percorrendo la viabilità pubblica al fine di abbattere il più possibile la dispersione di polveri;
- b) Gli automezzi in uscita dalla cava, sia verso il frantoio che verso la viabilità ordinaria, dovranno essere dotati di apposita copertura di carico; è fatta

eccezione per i dumpers in quanto speciali automezzi di cava, non targati e non abilitati al transito sulla viabilità ordinaria;

- c) Sia effettuata la bagnatura delle piste almeno una (1) volta ogni ora per il periodo più secco;

Art. 12 – TERRENO AGRICOLO E TERRENO DA ACCANTONARE

La movimentazione del cappellaccio dovrà essere eseguita con l'impiego di escavatore a benna liscia. Il terreno agricolo nonché il terreno sterile scavato dovrà essere accantonato separatamente nell'area di cava (ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.), per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione ambientale finale così come previsti dagli atti di progetto approvato. A riguardo si dovranno tenere in considerazione le prescrizioni impartite nel parere congiunto ARPA e AUSL del 01/07/2009 prot.n. PGRE/09/6081 e prot. n. 70330/9112.

Art. 13 – PRESENZA DI MATERIALE STERILE

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 18 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale (ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.). A riguardo si dovranno tenere in considerazione le prescrizioni impartite nel parere congiunto ARPA e AUSL del 01/07/2009 prot. n. PGRE/09/6081 e prot.n. 70330/9112.

Art. 14 – FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E RISISTEMAZIONE

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto indicato negli atti di progetto approvato. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, così come da variante, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Tutte le parti dell'area presente in progetto, nessuna esclusa, dovranno risultare completamente sistemate entro il quinto anno di validità della presente convenzione (più un eventuale anno di proroga). L'inerzia della Società nelle risistemazioni e quindi nelle escavazioni dei lotti annuali in modo tale da compromettere la conclusione dell'attività estrattiva entro i tempi programmati, comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.17/91 s.m.i. In caso di decadenza, il Comune, sentita la Commissione Tecnica Infraregionale Attività Estrattive CTIAE della provincia di Reggio Emilia, dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di risistemazione finale da attuare da parte della Società o, in caso di inerzia,

da parte del Comune attraverso l'utilizzo delle garanzie finanziarie prestate per la presente convenzione.

TITOLO II°

TARIFFE – GARANZIE – OBBLIGHI – REGIME PROPRIETARIO AREE RECUPERATE

Art. 15 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Società è tenuta a comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 Aprile 1959, n.128 modificato dal Decreto Legislativo n.624/96, al Comune, al Servizio Provinciale (o Circondariale) Difesa del Suolo, Risorse Idriche e forestali e alla Unità Sanitaria Locale competente (art. 7 di NTA di PAE vigente), nominando il nuovo Direttore dei Lavori ed il Sorvegliante.

Contestualmente alla denuncia di esercizio, la Società dovrà trasmettere al Servizio Provinciale (o Circondariale) Difesa del Suolo, Risorse Idriche e forestali e alla Unità Sanitaria Locale competente copia del Piano di Coltivazione della cava di cui agli atti di progetto.

Art. 16 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA'

Ai sensi dell'art.15 della L.R. n.17/91 s.m.i. e delle Norme Tecniche del PAE comunale vigente, l'autorizzazione avrà una durata massima di 5 anni (più eventuale anno di proroga), a partire dalla data di notifica alla Società della relativa autorizzazione.

Art. 17 – PROROGA DELLA CONVENZIONE

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva e sistemazione ambientale, così come prevista all'art.15, comma 2 della L.R. n.17/91 smi, la presente Convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

La Società, una volta approvata la variante al progetto di P.C.A. per il Polo 18 in adeguamento alla variante di PAE 2011 vigente, dovrà presentare variante al Piano di Coltivazione e Sistemazione autorizzato al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni di PAE.

Art. 18 – TARIFFE

Con riferimento alla relazione sullo stato dei lavori alla IV^a annualità, depositata dall'Esercente al protocollo generale il 17/12/2013 n.0019252, si prende atto che il residuo di ghiaia ancora da scavare nella V^a annualità è di 13.509 m³ ed il saldo del canone dovuto al netto degli acconti già versati, aggiornato dalla D.G.R. n. 2073 del 23/12/2013, risulta di € 3.143,22. Dal momento che l'autorizzazione de quo non

contempla altri lavori di escavazione, rispetto a quelli già autorizzati, ma solamente il ripristino della cava, non sono previsti altri oneri di escavazione diversi da quelli sopra indicati.

Art. 19 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA PRESENTE CONVENZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo Comma, Lettera e) dell'Art. 12 della L.R. 17/91, la Società dovrà aggiornare Polizza n. 2102201743388 del 05/08/2009 di 556.945,09 € rilasciata da Milano Assicurazioni S.p.A. a copertura dei lavori di ripristino morfologico della cava ed ambientale della cava già in essere, con le prescrizioni appresso specificate.

- a) L'ammontare della nuova garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di € **681.973,39** (euro seicentottantunomilanovecentosettantatre//44) corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevato dal Computo Metrico Estimativo allegato agli atti di progetto (vol. H2), di cui 391.643,88 € per sistemazione morfologia e 167.350,70 per sistemazione vegetazionale e manutenzione, oltre a 122.978,39 € di I.V.A. La presente garanzia servirà, una volta ultimate le fasi precedenti, a garantire le restanti fasi di sistemazione ambientale adeguandosi allo stato di progettazione e di avanzamento annuale;
- b) La garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di fidejussione assicurativa n. _____ contratta in data _____ presso l'Istituto _____, ferma restando la possibilità di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.
- c) Contestualmente al deposito della garanzia di cui alla lettera ab) che precede, il Comune restituisce
- d) Il valore della garanzia in questione è aggiornato ogni anno in base allo stato dei lavori in cava e nella misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.
L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT.
- e) Entro quindici giorni dalla data di scadenza della fidejussione la Società dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fideiussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata.
- f) La mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dall'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. n.17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie.
- g) La Società si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su

richiesta del Comune, da notificare anche alla Società, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° Comma dell'Art. 1944 del Codice Civile e senza attendere la sistemazione giudiziaria.

- h) All'inizio di ogni anno, sulla base del "Rapporto Ambientale" (di cui all'art. 28 delle NTA di PAE 2003) ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione ambientale finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria.

L'aggiornamento di cui al precedente punto c) dovrà tenere conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi.

Art. 20 – GARANZIA DELLA MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONI

A garanzia del ripristino vegetazione, da eseguire sulla base del progetto approvato, la Società dovrà aggiornare Polizza n. 2102201743486 del 05/08/2009 di 76.339,18 € rilasciata da Milano Assicurazioni S.p.A. a copertura dei costi di manutenzione delle piantumazioni per un tempo di due anni dalla messa a dimora delle piante, per un valore di € **81.667,14** (euro ottantunomilaseicentosessantasette//14) pari al 40% dei costi di rinverdimento; tale garanzia è costituita a mezzo di fidejussione assicurativa da depositarsi con modalità analoghe a quelle indicate all'art. 19.

Lo svincolo della fidejussione avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione che dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Art. 21 – SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

- a) A completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione, e previa richiesta della Società corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.
- b) Fintanto che il Sindaco o Responsabile del 2° Settore non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa dall'istituto o dalla compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione Comunale.

- c) La Società dovrà fare inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

Art. 22 – LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concede un termine massimo di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente articolo 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa.

La Società, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 23 – OPERE CONNESSE CON LA COLTIVAZIONE. DANNI

La Società, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.17/91 smi è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- b) a provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sulla strada di accesso della cava alla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno 100 m; detta lunghezza potrà essere opportunamente ridotta, d'accordo con il Comune, nel caso in cui la Cava sia adiacente alla viabilità pubblica;
- c) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- d) nel caso che nell'esercizio delle attività vengano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Comune notificherà all'interessato la situazione di danno verificatosi con ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese del titolare dell'attività; ove tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procederà a quantificare, in contraddittorio, l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sarà versato, a titolo di indennizzo nelle casse comunali. Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino.

Art. 24 – SISTEMAZIONE AREE

In ordine alla sistemazione ambientale finale della cava, (interventi approvati nel Piano di Coltivazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "La Vigna") la Società esercente dovrà presentare al Comune la documentazione attestante la natura delle terre utilizzate per rivestire le sponde ed il fondo del bacino, prima di procedere all'invaso dei limi di frantoio, ai sensi della legge 98/2013 DLgs art. 41bis, nel caso in cui il cappellaccio di cava non fosse sufficiente.

Tutte le aree coinvolte nella progettazione del PCA (Polo 18 di PIAE – zona 1 di PAE vigente) e PCS della Cava di ghiaia e sabbia denominata “La Vigna”, oggetto di recupero ambientale, dovranno, una volta ultimate le opere di sistemazione, essere collaudate da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 25 – REGISTRAZIONE

La Società dovrà effettuare a proprie spese la registrazione dell’autorizzazione all’Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall’avvenuta effettuazione. La presente Convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972 n° 634 e dell’art. 10 Allegato A dello stesso DPR n.634/72. La mancata registrazione degli atti sopra indicati comporta la sospensione della validità dell’Autorizzazione estrattiva. Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Art. 26 – PERMESSO DI COSTRUIRE

Per l’esercizio dell’attività estrattiva non è necessario il permesso di costruire previsto dal DPR n.380 del 6/06/2001 smi e dalla Legge Regionale 30/07/2013 n°15 in quanto l’attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all’art. 12 del DPR n.380/2001 smi. Non necessitano quindi del permesso di costruire di cui alla citata L.R. n° 15 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l’esecuzione dei piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l’attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 27 – MANCATO PAGAMENTO ONERI

La presente convenzione riguarda il ripristino della cava la Vigna e non invece nuove escavazione di materiali oltre a quelli già autorizzati, per cui non sono previsti canoni diversi da quelli richiamati nell’art. 18 che precede.

Tuttavia la presente convenzione si sovrappone, sostituendosi per un breve periodo, a quella precedentemente sottoscritta che invece comporta l’ultimazione degli scavi con asporto del residuo e il relativo pagamento degli oneri di cui all’art. 18, si conviene che il mancato versamento del canone di cui al precedente art. 18 alla scadenza fissata, comporta l’automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art.16 L.R. n.17/91 smi) nonché l’automatica sospensione della validità dell’autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

TITOLO III°

CONTROLLI

Art. 28 – MISURE E CONTROLLI – RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

La Società dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale, indicante la quantità e la qualità del materiale estratto, trasformato e/o commercializzato; tale rapporto dovrà altresì riportare la descrizione dell'andamento dell'attività di estrazione e di recupero ambientale (ai sensi dell'art. 28 NTA di PAE 2003). Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 Novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- perizia giurata asseverata o dichiarazione asseverata (redatta da tecnico abilitato) relativa alla descrizione dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione/ripristino ambientale (come previsto dall'autorizzazione all'attività estrattiva rilasciata e vigente), con indicate le quantità e la qualità del materiale estratto, trasformato e/o commercializzato nel corso dell'anno;
- rilievo topografico dell'area di cava, restituito in forma grafica in scala ~~1:500~~ 1/1000 e riferito ai punti di stazione e ai capisaldi ufficiali di PAE 2003; dovrà essere eseguito alla presenza di un Tecnico Comunale o di un Tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale, con indicazione dello stato di coltivazione e di recupero ambientale.
- monitoraggio semestrale delle matrici ambientali, quali: acque sotterranee, rumore, polverosità, emissioni in atmosfera, flussi di traffico (si veda nel merito gli impegni assunti nell'art. 17 Accordo quadro sui poli n. 18-19-20 di PIAE vigente)
- verbale recante la lettura mensile dei livelli di falda nei piezometri di cava;
- inoltro all'Amministrazione Comunale e ARPA Distretto di Scandiano delle risultanze dei campionamenti e delle analisi (i cui parametri dovranno essere quelli previsti dal DPR n.236/88 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs 152/2006 s.m.i. per il controllo periodico) in riferimento all'art. 17 co. 3 delle NTA di PAE 2003;
- relazione sull'utilizzo dei materiali nei propri impianti, fasi di ritombamento, in riferimento alla normativa vigente in materia;

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato nel rapporto ambientale sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 18.

Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Società.

Art. 29 – PIEZOMETRI

La Società assicura il posizionamento dei piezometri a monte e a valle delle escavazioni e garantisce i controlli prima dell'inizio dell'attività di cava e dopo la chiusura e i ripristini.

Il piezometro con funzione di bianco deve essere individuato al di fuori dell'area di escavazione, a monte o a valle dell'area di scavo. Attraverso i piezometri la Società dovrà eseguire un programma di monitoraggio delle acque sotterranee: con cadenza mensile misure piezometriche e la determinazione di temperatura, ph e conducibilità; con cadenza semestrale dovranno essere effettuati prelievi di acque sotterranee da sottoporre ad analisi di tipo C3, idrocarburi totali. I risultati dei controlli analitici sulle acque di pozzo/piezometri dovranno essere portati a conoscenza dell'AUSL e ARPA (Distretto di Scandiano Via M. Libertà n.8 – 42019 Scandiano RE). La Società dovrà fornire i dati al Comune entro 15 giorni dalla data della misura/prelievo.

Art. 30 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza ed ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Società dovrà fornire direttamente o attraverso il Direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV°

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 31 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche di uso pubblico comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Società per tutta la durata dell'attività estrattiva della presente convenzione e delle eventuali proroghe previste ed in relazione agli impegni assunti nell'Accordo Quadro stipulato in data 08/05/2007 presso la Dott.ssa Menghi Maura Notaio in Reggio Emilia.

Art. 32 – VARIANTI AL PROGETTO

Sono ammesse varianti al Piano di Coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Società e non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile e nel rispetto delle prescrizioni e dei contenuti del P.C.A. Polo 18 di PIAE.

Qualsiasi altra variante sia al Piano di Coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà eseguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli Artt. 11, 12, 13 e 14.

La Società dovrà presentare entro 10 (dieci) mesi dall'approvazione dei progetti di PCA2013, relativi ai Poli n. 18-19-20, la variante al presente PCS in adeguamento al PAE 2011 vigente e PCA 2013 vigenti. Tale inadempienza comporterà la “sospensione immediata” dell'Autorizzazione all'attività estrattiva della cava in oggetto e relativa sanzione.

Art. 33 – FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Art. 34 – DEROGHE ex ART. 104 DPR 128/59

L'escavazione delle aree di rispetto di cui all'art.104 del D.P.R. n.128/59 è condizionata all'avvenuto rilascio di specifico decreto Provinciale di deroga. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. n.17/91 smi anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la Società non può avanzare richiesta in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo.

L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti Leggi.

Art. 35 – SISTEMAZIONE FINALE - DISCARICA

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto approvato e disposizioni vigenti del D.Lgs n.152/82006 e s.m.i. Qualora nell'ambito della realizzazione del progetto di sistemazione finale fosse necessario ingressare materiali per ritombamenti provenienti da terzi, la Società dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

Il titolare dell'autorizzazione estrattiva è incondizionatamente responsabile della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitegli da terzi.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 36 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente Convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Società è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 12 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai

sensi di Legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco.

La Società è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano d'opera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

Art. 37 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Qualora durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisce alla loro reale o presunta esistenza, la Società si impegna a comunicarlo direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Società ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.

Art. 38 – LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGENICI

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme vigenti in materia, e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione finale di cui all'art. 10 e 14 della presente convenzione.

Art. 39 – EVENTUALE PESATURE INERTI

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti si utilizzerà la pesa già presente e funzionante nel frantoio adiacente la cava.

Art. 40 – SITUAZIONI NON PREVEDIBILI

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiale diversi da quello autorizzato, dovrà essere data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art.18 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area do cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale dell'area.

Art. 41 – RISCHI EMERGENTI

Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque regolarmente notificata. Analoghe operazioni dovranno essere immediatamente eseguite per gli

stessi motivi, su semplice disposizione verbale dei funzionari addetti ai controlli impartiti al titolare, al Direttore dei lavori, al Sorvegliante di cava o ad altro personale presente.

Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto solo emersi in corso dei lavori, il Comune potrà impartire istruzioni in variante ai Progetti di Coltivazione, variazione alla profondità degli scavi, modifiche alle modalità di recupero ambientale. in relazione a ciò, il titolare dell'autorizzazione si impegna ad eseguire e seguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento, le disposizioni dettate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 42 – RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E. e P.I.A.E, dalle norme tecniche di P.C.A., dalle norme della presente Convenzione sottoscritta, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché della vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 43 – CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da due arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del c.p.c.. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Art. 44 – SANZIONI

Si applicano le disposizioni della L.R. n.17/99 e s.m.i. Le attività di recupero ambientale nelle aree di cava sono soggette ai provvedimenti amministrativi e alle sanzioni penali di cui al D.Lgs n.152/2006 s.m.i. nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e leggi Regionali vigenti.

Casalgrande lì _____